



Determina N. 121 del Segretario Generale del 09/11/2016

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Adesione alla convenzione Intercent-er "Energia elettrica 9 lotto 3" per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ai sensi dell'art.1 comma 455 della L.27.12.2006 n.296

IL SEGRETARIO GENERALE

- Richiamato il D.Lgs.n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n.165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la delibera di Giunta n. 130 del 23.11.2015, con la quale viene confermato l'organigramma dell'Ente di cui alla delibera di Giunta n. 182 del 28.11.2013, articolato in tre aree direzionali: Amministrativa, Regolazione del mercato – Registro imprese, Sviluppo economico;
- visto l'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014/2018;
- vista la delibera di Consiglio n. 23 dell' 11.12.2015 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2016;
- vista la delibera di Consiglio n. 24 dell' 11.12.2015 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2016;
- vista la determina del Segretario generale n. 2 dell' 08.01.2016 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2016;
- richiamato l'art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 254/05 che dispone tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario generale;
- visto il D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare l'art. 32, relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- visto il D.Lgs. n. 231/2002 modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- vista la Legge di stabilità n. 228/2012 nella parte relativa ad acquisti e locazione di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- vista la Legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28.12.2015;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi



- richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in particolar modo l'art.1 comma 502;
- visto l'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/99, così come modificato dal D.L. n. 168 del 12.7.2004, convertito nella Legge n. 191/2004, e l'art.1 comma 449 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006, n. 296) laddove stabiliscono che, per l'acquisizione di beni e servizi le amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni Consip o Intercent ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per l'acquisizione di forniture e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- vista la necessità di procedere all'attivazione del contratto per la fornitura di energia elettrica per le sedi camerali per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 compreso;
- preso atto che attualmente nelle piattaforme Consip e Intercent-er sono attive convenzioni riguardanti il servizio in questione;
- esaminate le convenzioni Consip Energia Elettrica 13 lotto 3 ed Intercent-er Energia Elettrica 9 lotto 3, le cui offerte sono rispettivamente a prezzo indicizzato ed a prezzo fisso;
- considerato che non è stata ancora aggiudicata da Consip la convenzione "Energia elettrica 14" con data presunta di fine procedimento di gara al termine del IV trimestre 2016, periodo che non assicura la continuità della fornitura alla scadenza del contratto in essere;
- ritenuto opportuno non attendere l'attivazione della convenzione Consip Energia Elettrica 14 lotto 3 causa il probabile trasferimento della fornitura all'esercente "la salvaguardia" con prezzi presumibilmente elevati o come ultima ipotesi l'interruzione (switch out) della fornitura stessa;
- sottolineato che la Camera di commercio di Ravenna, anche in seguito al conseguimento della certificazione ambientale Emas, si impegna in azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale e a tal fine si ritiene opportuno anche acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- evidenziato che la convenzione Intercent-er Energia Elettrica 9 lotto 3 indica che tutta l'energia fornita proviene da fonti rinnovabili, diversamente da quanto prevede la convenzione Consip Energia Elettrica 13 lotto 3 che indica un sovrapprezzo di €/MWh 0,50;
- evidenziato che le due convenzioni proposte dalle centrali di committenza Consip ed Intercent-er non sono comparabili negli importi in quanto una a prezzo indicizzato e l'altra a prezzo fisso;
- considerato che le varianti che incidono nella determinazione dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica sono molteplici e complesse da valutare in quanto fanno riferimento alle quotazioni spot mensili del PUN, rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME);
- valutata economicamente l'offerta a prezzo fisso di Edison Energia S.p.A. di Milano, codice fiscale 08526440154, tramite convenzione Intercent-er Energia Elettrica 9 lotto 3 che, prevedendo per l'intero anno 2017 l'applicazione dei seguenti prezzi per la fornitura di energia nella misura di €/kWh 0,04687 per la fascia oraria F1, €/kWh 0,04761 per la fascia oraria F2 ed €/kWh 0,03458 per la fascia oraria F3 (oltre agli oneri di trasporto, gli oneri di dispacciamento del mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'I.V.A.), consente un risparmio stimato del costo della componente energia di circa il 17,50% per kWh rispetto a quanto corrisposto nell'anno in corso;
- calcolato che un addebito con tariffa monoraria, proposta nella convenzione Intercent-er Energia Elettrica 9 lotto 3, risulterebbe economicamente maggiore nel complesso in confronto ad un addebito per fasce orarie considerando i consumi nel periodo ottobre 2015/settembre 2016;
- ritenuto opportuno a livello commerciale non aderire alla convenzione Consip Energia Elettrica 13 lotto 3 in quanto, pur offrendo un prezzo per la componente energia stimato oggi leggermente inferiore a quello fisso della convenzione Intercent-er, espone l'Ente camerale a possibili aumenti, ovviamente non quantificabili, essendo un prezzo indicizzato e quindi esposto all'andamento del mercato libero;



- valutato che i consumi, pur con le difficoltà legate ad una stima, non saranno molto diversi da quelli registrati nel periodo ottobre 2015/settembre 2016 in considerazione della funzionalità degli interventi di riqualificazione energetica terminati quest'anno;
- stimato che il valore economico della fornitura per tutti i punti di consegna dovrebbe non superare l'ammontare di Euro 65.000,00 oltre I.V.A (oneri di trasporto, oneri di dispacciamento del mercato libero, componenti A e UC del mercato libero, imposte inclusi);
- considerata la natura della fornitura, nonché le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'importo si esula dal richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale, e che per la fornitura stessa, data la natura dell'attività oggetto dell'affidamento ed in particolare delle mansioni svolte dall'impresa contraente, la Camera di commercio ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.;
- preso atto che la procedura in questione è stata registrata in data 08.11.2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo il seguente codice **CIG derivato: 685989439C**;
- ritenuto di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Morigi, Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente Camerale;
- per le motivazioni citate in premessa:

determina

1. di prendere atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Paola Morigi, Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente camerale;
2. l'oggetto del contratto è la fornitura alle sedi camerali di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per l'anno 2017;
3. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è consentire l'attività degli uffici dell'ente per mezzo della fornitura di energia elettrica;
4. il valore economico della fornitura per tutti i punti di consegna ammonta ad Euro 65.000,00 (oneri di trasporto, oneri di dispacciamento del mercato libero, componenti A e UC del mercato libero, imposte inclusi) oltre I.V.A;
5. la scelta del contraente è avvenuta in seguito al confronto competitivo dei prezzi delle due convenzioni attive Consip ed Intercent-er con opzione per la convenzione con il prezzo fisso;
6. che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art. 1 comma 455 della L. 27.12.2006 n. 296;
7. di disporre l'utilizzo dell'importo necessario a copertura della spesa per l'anno 2017 con una propria determinazione in seguito ad approvazione del bilancio preventivo e dei budget direzionali per l'anno di competenza 2017 da parte della Giunta camerale;
8. di aderire alla convenzione Intercent-er "Energia elettrica 9 lotto 3" affidando a Edison Energia S.p.A. di Milano codice fiscale 08526440154 la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per le sedi camerali al prezzo di €/kWh 0,04687 per la fascia oraria F1, €/kWh 0,04761 per la fascia oraria F2 ed €/kWh 0,03458 per la fascia oraria F3 oltre agli oneri di trasporto, di trasmissione, distribuzione e misura, le imposte e l'I.V.A.;
9. che la data di inizio della fornitura è il 01.01.2017 e quella di completamento è il 31.12.2017 compreso;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi



Camera di Commercio
Ravenna

10. le clausole ritenute essenziali sono le condizioni della fornitura, gli obblighi specifici del fornitore, il corrispettivo fisso per l'intera durata della fornitura ed i termini di pagamento;
11. di stabilire che la forma del contratto avvenga con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 1326 del C.C. con affidamento diretto tramite adesione alla convenzione tramite il portale web Intercent-er;
12. di non richiedere il deposito della cauzione definitiva;
13. di non procedere alla redazione del D.U.V.R.I..

Ravenna, 09/11/2016

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi